

Messaggio

numero	data	Dipartimento
5105	10 aprile 2001	ISTITUZIONI
Concerne		

Elezione di un nuovo supplente del Presidente del Consiglio per i minorenni per il periodo sino al 31 dicembre 2002

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

il Gran Consiglio, nella seduta del 28 febbraio 2000, ha designato l'avv. Ivo Eusebio, allora Pretore del Distretto di Leventina, quale supplente del Presidente del Consiglio per i minorenni per il periodo sino al 31 dicembre 2002.

Successivamente, a partire dal 1. febbraio 2001, l'avv. Ivo Eusebio ha assunto la carica di giudice del Tribunale di appello, e in quest'ambito il collegio dei giudici lo ha segnatamente delegato alla presidenza della Camera dei ricorsi penali. Ora, secondo l'art. 4 cpv. 2 della Legge sulla magistratura dei minorenni dell'8 marzo 1999, la carica di membro della Camera dei ricorsi penali è incompatibile con quella di supplente del Presidente del Consiglio per i minorenni, ragione per cui l'avv. Ivo Eusebio deve rinunciare a quest'ultima funzione. Di conseguenza, bisogna procedere alla designazione di un nuovo supplente del Presidente del Consiglio per i minorenni.

Dal profilo giuridico, si fa osservare che la nomina qui in discussione non soggiace alla procedura del concorso pubblico e dell'esame e del preavviso delle nuove candidature da parte di una Commissione di esperti indipendenti. Infatti, questa procedura si applica unicamente all'elezione dei magistrati indicati in modo esaustivo dall'art. 36 cpv. 1, lett. da a) a f) della Costituzione cantonale, e il Presidente del Consiglio per i minorenni e il suo supplente non figurano in tale elenco.

Vi preghiamo pertanto di voler procedere all'elezione, per il periodo sino al 31 dicembre 2002, di un nuovo supplente del Presidente del Consiglio per i minorenni. In quest'ambito, ci permettiamo infine rammentarvi che così come stabilito dall'art. 4 cpv. 1 in combinazione con l'art. 4 cpv. 3 della Legge sulla magistratura dei minorenni, il supplente del Presidente del Consiglio per i minorenni deve essere scelto tra i magistrati dell'ordine giudiziario; egli non può però essere scelto tra i membri del Tribunale penale cantonale, della Camera dei ricorsi penali, della Corte di cassazione e di revisione penale, del Ministero pubblico, dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto e non può essere il Magistrato dei minorenni (art. 4 cpv. 2).

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

La Presidente, M. Masoni
Il Cancelliere, G. Gianella

